

COMUNE DI RAVASCLETTO

STATUTO

Delibera n. 42 del 4/10/1991.

TITOLO I°: IL COMUNE CAPO I: ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Ravascletto, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Sede

1. Il Comune ha la sede municipale nell'abitato di Ravascletto Capoluogo.
2. Il territorio del Comune che comprende a levante la Frazione di Zovello ed a ponente quella di Salars, si estende per circa 2.500 ettari ed è ad una latitudine sul livello del mare compresa fra 650 m. e 2176 in.
3. Le adunanze degli Organi Elettivi Collegiali si svolgono nella Sede Municipale. In casi particolari e del tutto eccezionali il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi.
4. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio stemma, mentre nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il proprio gonfalone comunale.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli devono essere autorizzati di volta in volta.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune di Ravascletto sottolinea la propria matrice culturale carnica e friulana e ne cura il rispetto delle caratteristiche etniche e culturali locali. In quest'ottica il Comune afferma il principio della salvaguardia della lingua friulana favorendone l'uso nelle sedi e negli organismi con i modi che saranno disciplinati nei successivi regolamenti attuativi.
2. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura i relativi interessi, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità Montana e con altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.
4. Il Comune di Ravascletto richiamandosi alla comunità carnica, si riconosce nella Comunità Montana della Carnia o in quella di maggiori dimensioni che dovesse svilupparsi e nell'istituendo Circondario dell'Alto Friuli.
5. Riconosce alla Comunità il ruolo voluto dalla legislazione in vigore di coordinare l'attività dei singoli Comuni nell'obiettivo dello sviluppo della Carnia, favorendo il consolidarsi di un

sistema integrato di specifiche opportunità che dia un senso al vivere in montagna. Si impegna, in accordo con altri Comuni della Comunità, a delegare all'Ente comunitario quelle funzioni che possono essere gestite in termini di maggior economia in forma associata o che non possono essere gestite autonomamente dai comuni di piccole dimensioni.

6. Si conforma ai piani pluriennali di opere e di interventi ed agli strumenti programmatori idonei a perseguire lo sviluppo integrato dell'intera comunità.

7. Il Comune si impegna a tutelare i valori sociali di cui la comunità locale è espressione, con particolare riferimento alla famiglia.

8. Sostiene e valorizza la cultura della pace e dei diritti umani, secondo le principali convenzioni ed i trattati internazionali.

9. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, privilegiando le istituzioni spontanee senza scopi di lucro.

10. Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

CAPO II: FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso idonee forme consortili, il diritto alla salute.

2. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

3. Opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone, nei limiti previsti dalla legge, il godimento da parte della cittadinanza.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico e le attività sociali e giovanili.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, associazioni ed organismi culturali, ricreativi e sportivi; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti, associazioni ed organismi operanti.

4. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinate da apposito regolamento che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, associazioni ed organismi alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per le particolari finalità di carattere sociale perseguite.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, inquadrati nel programma di protezione civile regionale, da prestare al verificarsi di calamità, promuovendo la

costituzione di organismi operativi anche a livello di vallata.

Art. 9

Sviluppo Economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività imprenditoriali, artigianali, agricole, turistiche e zootecniche; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una migliore collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, anche attraverso l'adesione ad Enti e consorzi (anche con partecipazione di operatori privati) con finalità turistiche a carattere intercomunale.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative, cooperative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.
5. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.

Art. 10

Programmazione economico - sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 142/1990, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di meglio concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia, e della Comunità Montana della Carnia, il Comune può acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Il Comune può curare la pubblicazione periodica di un bollettino comunale di informazione dove, su argomenti di interesse collettivo locale, possono trovare spazio gli interventi degli amministratori, delle associazioni, dei singoli cittadini.

CAPO III: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 11

Organizzazione sovracomunale

1. Fermo restando il principio che il principale punto di riferimento del Comune è la Comunità Montana della Carnia, il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Comuni delle Vallate limitrofe, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2. Con quest'ottica il Comune favorirà la creazione di un'Assemblea permanente con i Comuni di cui al primo comma, al fine di realizzare un più ampio confronto su tutti i temi di comune interesse.

Art. 12

Accordi ed intese di collaborazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse, comune con gli altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge attraverso accordi ed intese di collaborazione.
2. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi determinati, può stipulare con altri Comuni o la Provincia apposite convenzioni. Può, inoltre, delegare singolarmente proprie funzioni alla Comunità Montana.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. Convenzioni e protocolli d'intesa possono, altresì, essere stipulati tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali su specifici progetti.

Art. 13

Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi può costituire con altri Comuni,

con la Provincia dei consorzi.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 12, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando gli enti locali cointeressati intendono gestire una pluralità di servizi.

Art. 14

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la completa e migliore realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, dell'Amministrazione statale o di altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Al fine di verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il Sindaco, previa delibera di intenti della Giunta Municipale, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, gli esiti emersi dalla conferenza di cui al comma precedente.

TITOLO II: ORGANI DEL COMUNE

Art. 15 Organi

1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I: CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio rappresenta la cittadinanza, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare unicamente quegli atti che abbiano caratteristiche espresse di urgenza ed improrogabilità.

5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

6. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, che sarà convocata e presieduta dal Consigliere anziano e nel corso della quale prioritariamente verrà proceduto alla convalida degli eletti, deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. In tale seduta il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo.

8. Il Sindaco inoltre comunica al Consiglio i nominativi dei componenti la Giunta Municipale tra i quali un vicesindaco.

Art. 17

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione comunitaria, provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la puntualizzazione degli obiettivi e delle finalità

da raggiungere e la individuazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 18

Competenza

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. La competenza del Consiglio Comunale è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:

a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali;

b) i regolamenti compreso quello riferito all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici per la loro attuazione, nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere in dette materie;

d) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

e) le convenzioni con altri comuni e quelle con la provincia;

f) la costituzione e la modificazione di forme associative;

g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

h) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

i) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;

n) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

o) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

p) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei successivi 60 giorni a pena di decadenza.

Art. 19

Convocazioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato:

dal Sindaco, mediante avvisi scritti, da notificarsi nel luogo di residenza o nel domicilio eletto, ed in ogni caso, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri, per la discussione di ordini del giorno che abbiano specifica attinenza con quanto previsto al precedente articolo 18;

2. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del Messo comunale.

3. L'avviso delle sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

4. Nei casi di urgenza dovrà essere, consegnato almeno 24 ore prima.

5. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno:
 - a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
6. Il Sindaco ha facoltà di riunire il Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga necessario.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 20.

Art. 20

Regolamento interno

- I. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il proprio regolamento di funzionamento.

Art. 21

Commissioni consiliari

- I. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni è facoltà del Consiglio Comunale di avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno, permanenti, temporanee. Le stesse sono disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento interno.
2. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Sindaco, gli Assessori, Organismi Associativi, Funzionari, nonché rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 22

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Essi hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.
4. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
5. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio Comunale.

Art. 23

Il Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha riportato più voti al momento delle elezioni del Consiglio Comunale ed in caso di parità di voti, il più anziano di età, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
2. Dispone la prima convocazione del Consiglio Comunale e la presiede.

Art. 24

Gruppi Consiliari

- I. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, a tale scopo:
 - a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria Comunale, a quale Gruppo Consiliare intendano appartenere;
 - b) i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico Gruppo misto;
 - c) ogni Gruppo Consiliare come sopra costituito, segnalerà al Segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi al termine di cui alla precedente lettera a), od alle formalizzate dimissioni del precedente Capogruppo, il nome del Consigliere Capogruppo.
 - d) Nel caso in cui ciò non avvenga, il Capogruppo verrà individuato nel Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti nella tornata elettorale che lo ha eletto.

ART. 25: soppresso

Art. 25 **Decadenza**

1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
 - 1) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - 2) per il mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale;
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere pronunciata d'Ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

Art. 26 **Dimissioni**

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzata al Sindaco.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta presentate e comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 27 **Scioglimento del Consiglio Comunale**

1. I casi di scioglimento del Consiglio Comunale sono stabiliti dalla Legge.

CAPO II: GIUNTA COMUNALE

Art. 28 **La Giunta Comunale**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti ed idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 29 **Elezione, composizione e durata in carica**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori variabile da 2 a 4, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il Numero degli Assessori sarà stabilito di volta in volta dal sindaco.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
5. Tale limitazione trova applicazione dalla prima elezione successiva alla presente modifica dello Statuto.
6. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla Legge. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
7. Al Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei Comune.

Art. 30 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei

componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la motivazione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di cui sopra, vi provvede il consigliere anziano.

Art. 31 Competenze

La Giunta Comunale:

1. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli eventuali organi di decentramento, del segretario comunale e degli organi burocratici. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi getterai del Consiglio Comunale e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività.

2. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

3. In particolare vengono attribuiti i seguenti compiti:

1) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

2) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema del bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;

3) predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

4) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;

5) adotta i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale come previsto dalla legge;

6) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

7) approva gli storni di stanziamento con prelievo di somme dai fondi di riserva previsti e regolati dall'art.13 dei D.P.R. n.421/79 ed adotta in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, compresi gli storni diversi da quanto sopra indicato, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale entro i sessanta giorni successivi alla data di adozione, pena la decadenza;

8) approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti;

9) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza conciliare ex articolo 32 lett. m) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

10) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;

11) predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;

12) decide in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

13) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

Art. 32 Funzionamento

1. La Giunta comunale si riunisce ogni qualvolta si renda necessario, su convocazione del Sindaco, al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco ed in caso di impedimento di quest'ultimo dall'Assessore più anziano di età.

3. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione e le votazioni sono palesi, salvo i casi in cui la legge preveda votazioni segrete.

4. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare su determinazione del Sindaco e senza diritto al voto, Consiglieri Comunali, esperti, tecnici e

funzionari per riferire su problemi particolari.

Art. 33

Assessori non Consiglieri

1. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, nella misura massima, del numero degli Assessori componenti la Giunta purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida degli eletti.
2. Detti Assessori assistono ai lavori del Consiglio senza diritto di voto, presentano emendamenti nelle materie di loro competenza; non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

ART. 34: soppresso

Art. 34

Dimissioni del Sindaco e della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 35

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore prevista dalla Legge;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge;
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio.
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 37 del presente Statuto.

CAPO III: IL SINDACO

Art. 36

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.
2. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

Art. 37

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal popolo e resta in carica per la durata prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38

Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, nomina la Giunta, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nonché, all'esecuzione degli atti.

Art. 39

Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

- 1) ha la rappresentanza generale e legale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
- 2) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- 3) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- 4) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli componenti;
- 5) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- 6) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- 7) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti ai sensi dell'art. 48 della L. 08/06/1990, n. 142.
- 8) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori l'adozione di atti o provvedimenti a rilevanza esterna;
- 9) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- 10) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- 11) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri ecc., che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
- 12) fa pervenire all'Ufficio del Segretario Comunale le proprie dimissioni; soppresso "perché il Consiglio Comunale prenda atto, contestualmente, alla decadenza della Giunta Comunale"
- 13) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- 14) determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi comunali;
- 15) coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
- 16) adotta i provvedimenti disciplinari secondo le previsioni di legge;
- 17) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale, che lo Statuto non abbia espressamente attribuito ad altro Organo.

Art. 40

Competenze organizzativi

1. Il Sindaco:

- 1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali dell'Ente, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
- 2) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute;
- 3) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco. Questi sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- 4) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 41

Competenze quale organo di Vigilanza

1. Promuove, tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

2. Compie gli atti conservativi di diritto comune.
3. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.
4. Collabora con il Revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 42

Competenze per i servizi statali

1. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di Ufficiale di P.S.
2. Sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 38, 1° comma, della legge n. 142/1990.
3. Sovraintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 38, 2° comma, della legge n.142/1990 ed assume le iniziative conseguenti.
5. Emanando atti e provvedimenti sentita la Giunta, in materia di circolazione stradale.
6. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende a tutti i compiti attribuitigli dalla Legge.

Art. 43

Decadenza

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
 - 1) per condanna penale, ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
 - 2) per la perdita della qualità di Consigliere;
 - 3) per sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge;
 - 4) per approvazione della mozione di sfiducia soppressa "costruttiva" come previsto nel precedente articolo soppresso 30 del presente Statuto.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I: SEGRETARIO COMUNALE

Art. 44

Il Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - 1) coordina l'attività dei funzionari responsabili dei servizi, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
 - 2) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;
 - 3) in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990, per ciascun tipo di procedimento, propone alla Giunta comunale l'individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione della avvenuta individuazione; indica ed assegna all'interno di ciascun settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni, altro adempimento con esclusione di atti aventi rilevanza esterna;
 - 4) esercita l'attività di presidente delle commissioni di gara per gli appalti, alienazioni, locazioni, somministrazioni assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;
 - 5) esercita l'attività di presidente delle commissioni di concorso per l'assunzione di personale, assumendo la responsabilità in ordine alle procedure relative;
 - 6) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali esprimendo su ogni proposta di deliberazione - e prima della formale adozione della stessa - il proprio parere in ordine alla legittimità, che dovrà essere inserito, nella deliberazione stessa;
 - 7) cura l'attività di redazione dei verbali della Giunta e del Consiglio comunale sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco soppresso "e, rispettivamente, all'Assessore od al Consigliere Anziano". In caso di temporanea imprevedibile assenza o qualora parte interessata il Segretario non possa partecipare all'atto, la redazione dei verbali e la

sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un Consigliere designato dal Presidente.

CAPO II: UFFICI E PERSONALE

Art. 45

Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, secondo i seguenti criteri informativi per l'organizzazione del lavoro:

1) il superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata e la introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale, idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;

2) la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una o più materie appartenenti ad un'area omogenea, viene, individuata nel settore; questo può articolarsi in uffici ed unità operative;

3) l'applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti responsabili di servizio di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati degli obiettivi. La valorizzazione del lavoro collegiale attuando il metodo di lavoro di gruppo, costituendo gruppi di lavoro, organizzando conferenze di servizio;

4) la valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

5) l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.

Art. 46

Disciplina dello status del personale

1. La materia inerente allo "status" del personale è disciplinata dalla Legge. Il regolamento comunale si limita a recepire quanto previsto da tale fonte.

Art. 47

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2. Dirige il settore amministrativo quale figura apicale dello stesso.

3. Le mansioni di vice segretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per accedere alla carriera di segretario comunale.

Art. 48

Responsabili di servizio

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente che sia a capo di una unità operativa autonoma.

2. Al responsabile di servizio interessato deve essere richiesto dalla Giunta e dal Consiglio comunale il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione.

3. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

Art. 49

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. Per i provvedimenti particolarmente complessi i responsabili di servizio potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni; tale ulteriore proroga potrà essere richiesta anche dal Segretario comunale.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattr'ore dalla richiesta.

3. I pareri scritti sono allegati in originale alla deliberazione originale.

Art. 50

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- 1) la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma;
- 2) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- 3) la natura privatistica del rapporto;
- 4) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLO IV: ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

Art. 51

Servizi pubblici locali e gestione del patrimonio

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- 1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- 2) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- 3) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- 4) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- 5) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Ai fini di cui alla precedente punto 2.), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Art. 52

Istituzioni ed Aziende Speciali

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:

1) Il Consiglio comunale provvederà a maggioranza assoluta dei componenti a nominare gli amministratori dell'azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

2) La revoca degli Amministratori dell'Azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

2. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

5. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti

parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.
6. In particolare l'affidamento dovrà riguardare i servizi socio-sanitari e quelli territoriali di base.

7. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determina, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

8. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo dell'informazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

TITOLO V: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I: PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per le finalità di interesse pubblico.

3. Il Comune favorisce e regola altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.

Art. 54

Collaborazione dei cittadini

1. Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari, è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione, nonché alla conclusione, di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2. Allo scopo l'Amministrazione Comunale, attraverso il responsabile d'ufficio, può attivare direttamente o su istanza dell'interessato, una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano di competenza del Giudice amministrativo.

4. Le Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi da esse rappresentati.

5. Il Sindaco deve dare risposta scritta alle predette istanze, petizioni e proposte entro 60 giorni dal loro ricevimento, motivando le ragioni che, nel caso, si oppongono al loro accoglimento.

6. Nell'adozione dei regolamenti previsti dall'art. 5 della legge n.142/1990, il Comune deve adottare idonee forme di opportuna informazione prima dell'inizio del procedimento di adozione e sentire il parere e le proposte delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

Art. 55

Consulte frazionali

1. Possono essere riconosciute le consulte frazionali, secondo i seguenti principi:

1) La rappresentanza dovrà essere unitaria;

2) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi dagli aventi diritto al voto residente nelle rispettive frazioni;

3) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque.

2. Con regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori, delle consulte frazionali.
3. Non saranno previste indennità di alcun genere - comunque denominate - per la carica di componente delle Consulte.

Art. 56

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere al Sindaco, quale rappresentante dell'Amministrazione comunale, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di giorni 60 dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 57

Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti nel presente capo possono proporre interrogazioni al Consiglio o alla Giunta comunali a seconda delle rispettive competenze.
2. Alle interrogazioni dovrà essere data una risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 58

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 59

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate da apposito regolamento in armonia a quanto previsto dalla L. 241/90, capo 3°, art. 7 e seguenti.

Art. 60

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei Consiglieri assegnati ovvero il 51% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - 1) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - 2) espropriazioni per pubblica utilità;
 - 3) nomine e designazioni di cui all'art. 32 lett. n) della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.
4. Il Consiglio e la Giunta Comunale, ciascuno negli ambiti di propria competenza, dovranno prendere formalmente atto delle risultanze del referendum entro e non oltre 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

Art. 61

Incentivazioni

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnico-professionale

ed organizzativa.

2. L'incentivazione è normata da apposito regolamento.

Art. 62

Consulte

1. Gli organi elettivi possono avvalersi, al fine di un migliore perseguimento dei programmi e degli obiettivi di rispettiva competenza, di apposite consulte aperte alla partecipazione del cittadino.

2. Dette consulte saranno normate da apposito regolamento.

TITOLO V: ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I: GESTIONE ECONOMICA

Art. 63

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato che tendano ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.

Art. 64

Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera, entro i termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, di durata pari a quella della Regione.

3. Il bilancio e suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa devono essere assunti, pena la nullità di diritto degli atti, previa attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio ragioneria.

5. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti.

8. La relazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata ai Capi Gruppo consiliari ed al Revisore del conto almeno venti giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

9. Le osservazioni sulla relazione e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 65

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

Art. 66

Revisione economica-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti, un revisore scelto fra gli esperti di cui all'articolo 57 comma 2° della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Non possono essere eletti revisori dei conti:

a) i parenti e gli affini entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale;

- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - c) i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Udine;
 - d) i dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - e) i dipendenti della Comunità Montana della Carnia;
 - f) i dipendenti di Istituzioni, Aziende Speciali o Società di capitale in cui il Comune eserciti funzioni di controllo o vi partecipi;
 - g) soggetti con numero di incarichi superiori alla misura indicata con l'art. 6 quinquies del Decreto Legge 12 gennaio 1991 n.6 convertito, con modifiche in legge 15.03.1991 n.80.
3. Il revisore non è revocabile, salvo inadempienza nel mandato ed è rieleggibile per una sola volta. L'inadempienza verrà dichiarata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste dal 1° comma.
4. Il revisore ha personalmente diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e facoltà, se richiesto, di partecipare, senza diritto al voto, alle sedute del Consiglio e Giunta comunali anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, detti diritti non sono delegabili.
5. La partecipazione è obbligatoria quando si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto, le variazioni di bilancio, comunque l'eventuale assenza, qualora l'avviso di convocazione sia stato recapitato con almeno tre giorni di anticipo, non impedisce all'Organo di deliberare.
6. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; essa dovrà essere inviata ai Capigruppo con l'avviso di convocazione della relativa seduta conciliare.
7. Il revisore, inoltre, può esercitare la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.
8. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:
- 1) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici;
 - 2) elaborazione di indici di produttività.
9. La relazione di cui al precedente comma 6° è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
10. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 67

Demanio e Patrimonio

- 1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
- 3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

TITOLO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 68

Regolamenti comunali

- 1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i regolamenti in atto.

Art. 69

Modifiche allo Statuto

- 1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142.
- 2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
- 3. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in

vigore dello stesso.

Art. 70

Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivante da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastante con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Le modifiche apportate al Titolo II del presente Statuto a seguito della Legge 25/03/1993 n. 81 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate dopo la modifica statutaria approvata con deliberazione consiliare n. del .

Art. 71

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore